

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Martedì, 7 Ottobre 2025

.....qt g'2; .52''

.....Stampato il 24 settembre 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 47/2025	ord. 31 gennaio 2025 Tribunale di Roma - Sezione GIP/GUP - A.V. T. e altri	<p>art. 1, c.1, lett. e), legge 09/08/2024, n. 114, sostitutivo di art. 346 bis codice penale</p> <p>Reati e pene - Modifiche al codice penale - Riformulazione della fattispecie di reato di cui all'art. 346-bis codice penale (Traffico di influenze illecite) - Definizione di "mediazione illecita" - Previsione che per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis codice penale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito - Denunciata riduzione del perimetro applicativo della fattispecie con abolitio criminis parziale, a fronte della previsione che la mediazione illecita sia solo quella finalizzata alla commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio costituente reato</p> <p>- Mancata previsione, tra le possibili finalità della condotta, dei fatti rientranti nell'abrogata ipotesi di abuso di ufficio a opera della legge n. 114 del 2024 - Inosservanza dell'obbligo di incriminazione del "contenuto minimo" di condotte di cui all'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo</p> <p>- rif. artt. 11 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 12 Convenzione di Strasburgo 27/01/1999</p>	<p>per A.V. T. Avv. Giorgio PERRONI Avv. Alfonso CELOTTO</p> <p>per S. srl: Avv. Bruno ANDÒ</p> <p>per A. J. E. S. S.; per D. A. S. C.;; per G. srl: Avv. Luca RIPOLI</p> <p>Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA Avv. Stato: Massimo DI BENEDETTO</p>	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 11/2025	ord. 7 ottobre 2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari - Saras spa c/ Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Sardegna	<p>art. 37, c. 7°, decreto-legge 21/03/2022, n. 21, convertito, con modificazioni, in legge 20/05/2022, n. 51, come modificato da decreto-legge 17/05/2022, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 15/07/2022, n. 91, successivamente modificato da legge 29/12/2022, n. 197</p> <p>Tributi - Energia - Istituzione, per l'anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Previsione che il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive - Denunciata indeducibilità totale di un costo inerente e oggettivo contraria ai principi che regolano la determinazione del reddito d'impresa, perché comporta la tassazione di un reddito al lordo di parte dei fattori che hanno contribuito alla sua stessa produzione - Violazione del divieto di doppia imposizione atteso che la ricorrente nel giudizio principale ha già scontato una prima imposta, per l'anno di imposta in esame, vale a dire il contributo straordinario contro il caro bollette e una seconda legata alla mancata deduzione integrale della prima dal reddito d'impresa - Violazione del principio di capacità contributiva - Previsione di un regime di indeducibilità, in assenza di una riconoscibile giustificazione razionale, non coerente con la struttura stessa del presupposto dell'imposta vale a dire il reddito complessivo netto - Contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale secondo cui i costi sostenuti nell'esercizio dell'impresa, se inerenti, devono essere deducibili ai fini del reddito d'impresa - Elementi strutturali del contributo in questione che si pongono al di là della soglia minima di connessione razionale e di proporzionalità - Violazione della riserva di legge in materia di prestazione patrimoniale imposta</p>	<p>per Saras spa: Avv. Andrea SILVESTRI Avv. Matteo FANNI</p> <p>Avv. Stato: Salvatore FARACI Avv. Stato: Mattia CHERUBINI</p>	ANTONINI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
--------------------	-----------------	-----------------------------	----------------	--------------------------	-------------------------	-------------

- rif. artt. 3, 23 e 53 Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 54/2025	ord. 7 febbraio 2025 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma - Eni Global Energy Markets spa c/ Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Lazio	<p>art. 37 decreto-legge 21/03/2022, n. 21, convertito, con modificazioni, in legge 20/05/2022, n. 51, come modificato da art. 55 decreto-legge 17/05/2022, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 15/07/2022, n. 91</p> <p>Tributi - Energia - Prevista istituzione, per l'anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Individuazione dei soggetti passivi - Quantificazione della base imponibile - Criterio di determinazione costituito dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 - Previsione che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero - Applicazione del contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se è inferiore al 10 per cento non è dovuto alcun contributo - Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive, entrambe al netto dell'IVA - Denunciata introduzione di un contributo del tutto privo di razionalità - Prelievo inidoneo a intercettare e a quantificare correttamente una reale forza economica differenziata, atteso che il contributo va a incidere in modo più gravoso su alcuni operatori, per ragioni del tutto casuali, in assenza di effettivi incrementi di ricchezza - Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e della capacità contributiva - Previsione di un prelievo che ha effetti ablativi integrali delle sostanze del soggetto inciso, risolvendosi in una illegittima prestazione, priva della natura di onere fiscale</p>	<p>per Eni Global Energy Markets spa: Avv. Davide DE GIROLAMO Avv. Livia SALVINI</p> <p>Avv. Stato: Salvatore FARACI Avv. Stato: Mattia CHERUBINI</p>	ANTONINI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

e di una causa indennitaria o risarcitoria -
 Conflitto con la garanzia costituzionale posta a presidio della proprietà privata - Contributo sproporzionato che viola il principio del giusto equilibrio - Irretroattività del prelievo che grava su una ricchezza che, ove si sia formata, lo ha fatto prima della sua entrata in vigore -
 Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall'art. 1 del Primo Protocollo CEDU

- rif. artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 51/2025	ord. 3 marzo 2025 Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Regione Campania nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2023	<p>art. 23, c. 12° ter e quater, legge Regione Campania 27/01/2012, n. 1, come aggiunti da art. 3, c. 1°, legge Regione Campania 04/03/2021, n. 2</p> <p>Impiego pubblico - Impiego regionale - Trattamento economico - Norme della Regione Campania - Previsione che, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate - Previsione che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione - Previsione che l'emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL - Denunciate previsioni che dispongono l'istituzione di un trattamento accessorio, posto a carico del bilancio e non del fondo salariale, non previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto e dalla legge statale di riferimento - Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Lesione dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria - Elusione dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2019</p>	<p>per Regione Campania: Avv. Tiziana MONTI Avv. Maria Filomena LUONGO Avv. Almerina BOVE</p> <p>per Procura Generale della Corte dei conti (*): Procuratore Generale dott. Pio SILVESTRI</p>	D'ALBERTI	(*) Interveniente ad adiuvandum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

- rif. artt. 81, 97, c. 1°, 117, c. 2°, lett. l), e 119, c. 1°, Costituzione; artt. 2, c. 3°, e 45 decreto legislativo 30/03/2001, n. 165

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ric. 8/2025	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione autonoma della Sardegna	<p>artt. 1, c. 2°, 5°, 7°, 8° e 9°, e 3, c. 1°, 2°, 4° e 5°, legge Regione autonoma della Sardegna 05/12/2024, n. 20</p> <p>Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che la l. reg.le n. 20 del 2024 si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi.</p> <p>Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E alla l. reg.le n. 20 del 2024 e dai c. 9 e 11 dell'art. 1 della medesima legge regionale - Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della l. reg.le n. 20 del 2024 - Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi a oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia.</p> <p>Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità.</p>	<p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Maria Gabriella MANGIA Avv. Stato Giorgio SANTINI</p> <p>per Regione autonoma della Sardegna: Avv. Mattia PANI Avv. Giovanni PARISI Avv. Floriana ISOLA</p> <p>per Ortus Power Resources Italy srl, OPR Sun 11 srl e altri (*): Avv. Andrea STICCHI DAMIANI</p> <p>per Pacifico Lapislazzuli srl (*); per FRV ITALIA srl (*); per EF Agri - Società Agricola a rl (*); per Maple Tree Solar srl (*); per Iberdrola Renovables Italia spa (*); per ERG Wind Energy srl (*): Avv. Enzo PUCCIO Avv. Carlo COMANDE'</p> <p>per DRen Solare 12 srl (*); per DRen Solare 8 srl (*); per DRen Solare 15 srl (*); per ANT srl (*); per EVO srl (*): Avv. Carlo COMANDE' Avv. Enzo PUCCIO Avv. Pina LOMBARDI</p> <p>per Lightsource Renewable Energy Italy SPV 22 srl (*): Avv. Cristina MARTORANA</p> <p>per ENGIE TREXENTA srl (*); per ENGIE MISTRAL srl (*): Avv. Filippo BRUNETTI Avv. Pina LOMBARDI</p> <p>per RWE Renewables Italia srl (*): Avv. Simone ABELLONIO Avv. Elisabetta SORDINI</p>	BUSCEMA	(*) Interveniente ad adiuvandum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
			<p>Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi a impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della l. reg.le n. 20 del 2024 e in esercizio, nelle aree non idonee - Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del c. 6 dell'art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale.</p> <p>Previsione che indica quali sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore.</p> <p>Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la Regione - Previsione che l'istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtù di un impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER - Previsione che la deliberazione è preceduta da un processo partecipativo, denominato "dibattito pubblico", nonché dall'espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole alla proposta - Previsione che l'istanza per il raggiungimento dell'intesa è proposta all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti a esprimersi, all'unanimità, in relazione alla compatibilità dell'intervento rispetto alla</p>	Avv. Claudio VIVANI		

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

presenza di aree non idonee - Previsione che nel procedimento amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito - Previsione che, in caso di perfezionamento dell'intesa, il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo stabilito per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla taglia e tipologia dell'impianto, il regime della Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione unica (AU)

- rif. artt. 3, 41 e 117, c. 1°, 2°, lett. m) e s), e 3°, Costituzione; artt. 3 e 4, lett. e), Statuto speciale per la Sardegna; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; art. 16 septies direttiva UE 18/10/2023, n. 2413; artt. 14, 14 bis, ter, quater e quinquies, 17 bis, 20 e 29 legge 07/08/1990, n. 241; artt. 21 e 146 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; artt. 20, 22 e 23 decreto legislativo 08/11/2021, n. 199; decreto Ministro dell'ambiente 21/06/2024